

**STUDIO ASSOCIATO**  
**BARILLARI LAPOLLA CAVALLERI**  
**DEI CONSULENTI DEL LAVORO**  
**SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: [lapolla@tpservice.it](mailto:lapolla@tpservice.it) [cavalleri@tpservice.it](mailto:cavalleri@tpservice.it)

**CIRCOLARE 9/2016**

**Genova, 17/10/2016**

**Oggetto: IN G.U. IL CORRETTIVO JOBS ACT**

Con la pubblicazione nella G.U. 7 ottobre 2016, n. 235, del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dal giorno 8 ottobre 2016 sono in vigore le misure correttive relative ai D.Lgs. attuativi *Jobs Act*.

L'intervento correttivo con decreto trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 1, comma 13, L. 183/2014, che legittima il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi, emanati nel corso del 2015, entro 12 mesi dalla loro entrata in vigore sulla base delle evidenze operative nel frattempo emerse.

Nei 6 articoli di cui è composto il decreto sono state apportate una serie di modifiche quantitativamente limitate, ma di grande impatto, nella gestione e amministrazione del personale.

Nella tabella che segue si sintetizza il contenuto delle disposizioni del D.Lgs. 185/2015.

Articolo D.Lgs. 185/2016	Modifica apportata in sintesi
<b>Apprendistato alta formazione e di ricerca</b>	
Articolo 1, comma 1, lettera a)	A seguito della modifica introdotta, le Regioni possono regolamentare il contratto di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione, anche per quanto riguarda la sua durata, senza dover giungere a un accordo con organizzazioni datoriali e sindacali ed enti di ricerca, come nella normativa previgente: è sufficiente la consultazione.  Fino a che le Regioni non regolamentano il contratto di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione, sono applicabili gli <i>standard</i> formativi definiti con D.M. e le convenzioni, sottoscritte sulla base della disciplina previgente, stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con enti formativi o di ricerca.
<b>Lavoro accessorio mediante voucher</b>	
Articolo 1, comma 1, lettera b)	Al fine di contrastare l'utilizzo fraudolento del lavoro accessorio mediante <i>voucher</i> , viene modificata la comunicazione preventiva per il ricorso al lavoro accessorio alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro (quella già prevista alla DTL non è mai divenuta operativa: vedi nota n. 3337/2015 del Ministero del lavoro): almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i committenti professionisti o imprenditori devono effettuare la comunicazione indicando i dati anagrafici del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e fine della prestazione (in agricoltura non sono richieste l'ora di inizio e di fine), mediante posta elettronica o <i>sms</i> Il Ministero del Lavoro potrà regolamentare con decreto le procedure amministrative: essendo in vigore dal giorno 8 ottobre 2016, si consiglia, in attesa di chiarimenti ministeriali, in via cautelativa di inviare Pec alla DTL territorialmente competente.

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

IBAN IT 81 F 06175 01418 000000977380

	<p>Rispetto alla normativa previgente, non vi è più alcun richiamo alla possibilità di indicare un arco temporale di 30 giorni in cui si andranno a svolgere le prestazioni accessorie: solo per l'agricoltura è previsto un arco di 3 giorni.</p> <p>La mancata comunicazione è sanzionata con un importo da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, non diffidabile (sanzione ridotta: 800 euro).</p>
Articolo 1, comma 1, lettera c)	<p>È prevista la proroga di 1 anno per i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 167/2011, in corso al giorno 8 ottobre 2016, qualora alla scadenza non sia raggiunto il diploma o la qualifica.</p>
<b>Domanda di Cigo</b>	
Articolo 2, comma 1, lettera a)	<p>Viene posticipato alla fine del mese successivo rispetto alla sospensione o riduzione il termine ultimo per la presentazione della domanda di Cigo per gli <i>eventi oggettivamente non evitabili</i>.</p>
<b>Inizio della sospensione per Cigs</b>	
Articolo 2, comma 1, lettera b)	<p>Rispetto alla disciplina previgente, la sospensione o la riduzione dell'orario ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e, quindi, se così stabilito dalle parti, anche il giorno successivo alla presentazione dell'istanza. Il testo previgente imponeva, viceversa, di attendere 30 giorni dall'istanza e, solo successivamente, far decorrere le sospensioni o le riduzioni d'orario.</p>
<b>Contratti di solidarietà espansiva</b>	
Articolo 2, comma 1, lettera c)	<p>Viene riproposto il contratto di solidarietà espansivo, che fino a oggi ha avuto scarsa fortuna nell'applicazione, come successiva conversione di contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell'articolo 21, comma 5, D.Lgs. 148/2015.</p> <p>I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno 12 mesi, e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.</p> <p>La riduzione oraria, a seguito delle assunzioni intervenute, comporta per i lavoratori un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria.</p>
<b>Rifinanziamento Cigs</b>	
Articolo 2, comma 1, lettera d)	<p>Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, <b>a cui sono stati riconosciuti trattamenti di Cigs</b>, è previsto il rifinanziamento per il 2018.</p> <p>Inoltre, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, <b>e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà</b> con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura, di cui all'articolo 6, comma 4, D.L. 510/1996, nel limite massimo di 24 mesi.</p>

<b>NASpI per gli stagionali del turismo</b>	
Articolo 2, comma 1, lettera e)	Viene prevista la possibilità di incrementare di un mese la durata della NASpI per il 2016 per i lavoratori stagionali del settore Turismo, se il normale criterio di calcolo determina una durata inferiore rispetto a quella che deriverebbe senza scomputare dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di disoccupazione, purché la differenza non sia inferiore a 12 settimane: in ogni caso la NASpI così determinata non può superare i 4 mesi.
<b>Casse integrazioni e mobilità in deroga</b>	
Articolo 2, comma 1, lettera f)	Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50% anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, decreto 83473/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ovvero in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27, D.L. 83/2012, convertito con modificazione dalla L. 134/2012. In alternativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
<b>Cigs imprese operanti area di crisi industriale complessa</b>	
Articolo 2, comma 1, lettera f)	Può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta all'8 ottobre 2016: le imprese interessate devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria.
<b>Ispettorato nazionale del lavoro</b>	
Articolo 3, comma 1	Sono state modificate alcune disposizioni a carattere organizzativo del nuovo Ispettorato del lavoro, includendo nelle tematiche dell'attività di promozione della legalità e prevenzione anche i tirocini non regolari.
<b>Anpal e servizi per l'impiego</b>	
Articolo 4	Sono state oggetto di modifica alcune disposizioni del riordino dei servizi per l'impiego previsto dal D.Lgs. 150/2015, norma che ha istituito l'Anpal. Tra le varie disposizioni, si segnala che è assegnata all'Anpal la vigilanza sulla gestione dei Fondi interprofessionali. Viene modificata la denominazione dell'Isfol, ora Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche). Infine, è stato previsto, modificando l'articolo 21, comma 7, lettera d, D.Lgs. 150/2015, che il rifiuto di un'offerta congrua determina la decadenza dallo stato di disoccupazione dei fruitori NASpI.
<b>Disabili assunti con collocamento ordinario</b>	
Articolo 5, comma 1	I lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto, assunti con il collocamento ordinario, possono essere computati in caso di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima: superiore al 60%).

<b>Nuovo apparato sanzionatorio collocamento obbligatorio</b>	
Articolo 5, comma 1	Viene modificata la sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto, trascorsi 60 giorni, dell'obbligo di assumere disabili, purché sia imputabile al datore di lavoro: ora è pari 5 volte il contributo di esonero, pari a 30,64 euro (153,20 euro). È applicabile la diffida: per poter accedere alla riduzione della sanzione sono necessari la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione ovvero la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
<b>Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo</b>	
Articolo 5, comma 2	Viene assegnata alla competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sedi territoriali o sede centrale, a seconda dei casi, l'autorizzazione per gli impianti di videosorveglianza e controllo, in assenza di accordo sindacale. Inoltre viene espressamente previsto che i provvedimenti di autorizzazione rilasciati, sia a livello territoriale o a livello centrale dall'Ispettorato del lavoro, non possono essere impugnati in via amministrativa con ricorso gerarchico, fermo restando la possibile tutela giudiziaria (TAR).
<b>Dimissioni telematiche</b>	
Articolo 5, comma 3	Viene escluso l'obbligo delle dimissioni telematiche per i dipendenti della P.A.. Inoltre sono stati inclusi tra i soggetti autorizzati alla trasmissione delle dimissioni telematiche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali degli Ispettorati del lavoro.
<b>Entrata in vigore</b>	
Articolo 6	Il decreto è in vigore dal giorno 8 ottobre 2016.

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o delucidazione del caso e, ringraziandovi ancora per l'opportunità offerta al nostro Studio, vogliate gradite i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato  
Barillari Lapolla Cavalleri